

OGGETTO: <u>Circolare 11.2015</u> Seregno, 23 marzo 2015

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) – Modello polivalente

L'art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per il 2015, il termine di presentazione della comunicazione è così individuato:

10.04.2015 per i soggetti mensili

20.04.2015 per i soggetti trimestrali

30.04.2015 per gli operatori finanziari

In considerazione dei ristretti termini di scadenza di cui sopra, si invitano i signori clienti che gestiscono la contabilità in proprio a contattare con urgenza le proprie società di software per gli opportuni aggiornamenti contabili e per la preparazione del relativo file telematico. Lo Studio rimane in attesa di ricevere entro il 31.03.2015 il relativo file telematico per la verifica formale e per il successivo inoltro ai competenti uffici nei termini di scadenza.

Si illustrano di seguito le principali caratteriste dell'adempimento.

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

Sono <u>obbligati</u> alla comunicazione in esame tutti i soggetti titolari di partita IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Soggetti <u>esclusi</u> sono i contribuenti minimi ed i titolari di partita IVA che, dal 1.01.2015, optano per la trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art. 50-bis D.L.69/2013) e la Pubblica Amministrazione.

OPERAZIONI DA INDICARE NELL'ELENCO

L'emissione della fattura determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo. Le operazioni da indicare sono quelle:

- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto IVA, cessioni di navi e aeromobili);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);



- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l'anno nel quadro SE;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile IVA;
- soggette al regime del **reverse charge** (es.: subappalti in edilizia). L'acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l'apposita casella 6 "Op. in reverse charge". Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d'oro e d'argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all'art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all'art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- ricevute da un contribuente soggetto al regime dei minimi o regime fiscale di vantaggio pur non recando addebito di imposta;
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l'emissione della stessa determina comunque l'obbligo di comunicare l'operazione, a prescindere dall'importo.

Per le operazioni senza obbligo di fattura (corrispettivi o ricevuta fiscale) la comunicazione all'interno dello spesometro è obbligatoria se di importo pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'IVA.

Le autofatture art. 17 comma 2 DPR 633/72 dovute all'acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale, sono rilevanti ai fini della comunicazione solamente per la registrazione attiva (indicazione nel quadro FE). Non va quindi indicata l'operazione passiva.

Le autofatture per operazioni in reverse charge (art. 17 c. 5-6 e art. 74 c. 7-8) relative a prestazione di servizi rese nel settore edile da sub appaltatori, acquisto oro, argento e rottami, sono rilevanti ai fini della comunicazione solamente per la registrazione passiva (indicazione nel quadro FR). Non va quindi indicata l'operazione attiva.

Le **note di credito** nei confronti di soggetti residenti, sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note credito emesse) e NR (per note credito ricevute).

Per contro le **note di debito** nei confronti di soggetti residenti sono da indicare rispettivamente nei quadri NE (per note di debito emesse) e NR (per note debito ricevute) con segno negativo.



OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

- le **importazioni** (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
- gli acquisti da San Marino, senza Iva all'origine, registrati con autofattura, perché già comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente quadro SE. Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi "black list", le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione "black list"
- le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le **operazioni INTRACOMUNITARIE** cioè di cessione o acquisto in ambito comunitario perché già acquisite mediante i modelli Intra;
- le **operazioni con paesi Black List**, perché già comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013.
- le **prestazioni di servizio intracomunitarie** rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi);
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
- le **operazioni di cui all'art. 74**, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA".
- le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); l'esclusione non riguarda le fatture d'acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
- le operazioni costituenti **passaggi interni di beni** tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
- le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le **operazioni non rilevanti Iva** per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.



MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia:

- analitica
- aggregata

La scelta della modalità vincola l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a: (i) acquisti da operatori economici sammarinesi; (ii) acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72; (iii) acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo.

Elementi della comunicazione "analitica"

Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto **l'obbligo di emissione** della **fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare, sono: (i) anno di riferimento; (ii) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente committente;

Per ciascuna fattura attiva emessa: (i) data del documento; (ii) corrispettivo al netto dell'IVA; (iii) imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; (iv) data di registrazione;

Per ciascuna fattura d'acquisto: (i) data di registrazione; (ii) corrispettivo al netto dell'IVA; (iii) imposta o specificazione che trattasi di operazioni non imponibile o esente; (iv) data del documento;

Qualora sia stato annotato il **documento riepilogativo** per fatture inferiori a € 300,00 (art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96) si indicano i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: (i) numero del documento; (ii) ammontare complessivo imponibile delle operazioni; (ii) ammontare complessivo dell'imposta;

Note di variazioni: per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Operazioni senza obbligo di emissione di fattura (**corrispettivi superiori a € 3.600**): (i) anno di riferimento; (ii) codice fiscale dell'acquirente/committente; (iii) per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia: - per le **persone fisiche**, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio; - per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva; (iv) corrispettivi comprensivi dell'IVA.

Ai fini della comunicazione degli elementi informativi, il soggetto obbligato fa riferimento al momento della registrazione ovvero, in mancanza, quello di effettuazione delle operazioni.

Elementi della comunicazione "aggregata"

In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, **per ciascuna controparte**, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi:

(i) partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; (ii) numero delle operazioni aggregate; (iii) importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; (iv) importo totale delle operazioni fuori campo IVA; (v) importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; (vi) importo totale delle note di variazione; (vii) imposta totale sulle operazioni imponibili; (viii) imposta totale relativa alle note di variazione.



Devono essere distintamente comunicati altresì i dati delle operazioni/acquisti di servizi con/da soggetti non residenti.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

QUADRI DA COMPILARE

La comunicazione polivalente è composta delle seguenti differenti tipologie di quadri:

Quadri riservati alla forma analitica

- FE Fatture emesse (e Documenti riepilogativi) nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA.
- FR Fatture ricevute (e Documenti riepilogativi) da soggetti residenti titolari di partita IVA.
- NE Note di variazione emesse nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA.
- NR Note di variazione ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA.
- **DF** Operazioni attive senza fattura nei confronti di soggetti residenti senza partita IVA.
- FN Operazioni attive con soggetti non residenti.
- **TU** Operazioni legate al turismo.
- **SE** Il quadro è utilizzabile per comunicare: (i) Acquisti da San Marino; (ii) Acquisti di servizi da non residenti (art. da 7bis a 7 septies DPR 633/72)
- **BL** Operazioni (attive e passive) con soggetti black list (in forma analitica o aggregata).

Quadri riservati alla forma aggregata

- FA Operazioni (attive e passive) nei confronti di soggetti residenti con e senza partita IVA, documentate con fattura o nota di variazione. In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nei quadri FE, FR, NE ed NR.
- **SA** Operazioni attive senza fattura nei confronti di soggetti residenti senza partita IVA. In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nel quadro DF.
- **BL** Il quadro è utilizzabile per comunicare: (i) Operazioni (attive e passive nonché note di variazione) con soggetti non residenti; (ii) Acquisti di servizi da non residenti; (iii) operazioni (attive e passive) con soggetti black list (in forma analitica o aggregata).
 - In questo quadro confluiscono le operazioni che, in forma analitica, andrebbero indicate nei quadri FN ed SE.



Quindi la nuova impostazione del modello di comunicazione poliva- lente è tale che a seconda che si opti per il modello in forma anali- tica o per il modello in forma aggregata, le operazioni confluiscono in quadri differenti. Tipo operazione	Quadro analitico	Quadro aggregato
Operazioni attive senza fattura nei confronti di residenti non titolari di partita IVA	DF	SA
Operazioni attive con fattura nei confronti di residenti titolari e non titolari di partita IVA	FE	FA
Operazioni passive con fattura da residenti titolari di partita IVA	FR	FA
Note variazione emesse nei confronti di soggetti residenti titolari e non titolari di partita IVA	NE	FA
Note variazione ricevute da soggetti residenti titolari di partita IVA	NF	FA
Operazioni attive nei confronti di soggetti non residenti	FN	BL
Acquisti servizi da non residenti	SE	BL
Operazioni turismo attive	TU	non ammesso
Acquisti da San Marino	SE	non ammesso
Operazioni black list attive e passive	BL	BL

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino

RIFERIMENTI

- Art. 21, DL n. 78/2010
- Provvedimento Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94908
- Per le specifiche tecniche, la modulistica ed istruzioni si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Agenzia in data 10/10/2013.